

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 30 marzo 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein
hallinto-oikeus) — Uudenkaupungin kaupunki**

(Causa C-184/04) ⁽¹⁾

(IVA — Deduzione dell'imposta pagata a monte — Beni d'investimento — Beni immobili — Rettifica delle deduzioni)

(2006/C 143/15)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nella causa principale

Ricorrente: Uudenkaupungin kaupunki

Oggetto

Interpretazione degli artt. 13 C, secondo comma, 17, n. 6, e 20 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Deduzione dell'imposta pagata a monte su un bene di investimento immobile utilizzato nell'ambito di operazioni per cui il soggetto passivo opta successivamente per la tassazione — Legislazione nazionale che subordina il diritto a deduzione all'esercizio dell'opzione per la tassazione in un termine di 6 mesi a partire dalla messa in servizio dell'immobile

Dispositivo

1) L'art. 20 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo il disposto del n. 5 del medesimo articolo, esso impone agli Stati membri di prevedere una rettifica delle deduzioni dell'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda i beni di investimento.

2) L'art. 20 della Sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la rettifica da esso prevista è applicabile anche ad una situazione in cui un bene di investimento venga destinato in un primo tempo ad un'attività esente da imposta, che non dava diritto a deduzione, e successivamente, nel corso del periodo di rettifica, è

stato impiegato nel contesto di un'attività assoggettata all'imposta sul valore aggiunto

3) L'art. 13, C, secondo comma, della Sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che accorda ai suoi soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione della locazione di un immobile non è autorizzato, in virtù di questa disposizione, ad escludere la deduzione dell'imposta sul valore aggiunto per investimenti immobiliari effettuati prima dell'esercizio di tale diritto d'opzione, quando la domanda presentata ai fini di tale opzione non è stata presentata entro sei mesi a partire dalla messa in servizio di tale immobile.

4) L'art. 17, n. 6, della Sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che accorda ai suoi soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione della locazione di un immobile non è autorizzato, in virtù di tale disposizione, ad escludere la deduzione dell'imposta sul valore aggiunto per investimenti immobiliari effettuati prima dell'esercizio di tale diritto d'opzione, quando la domanda presentata ai fini di tale opzione non è stata presentata entro sei mesi a partire dalla messa in servizio di tale immobile.

⁽¹⁾ GU C 156 del 12.6.2004.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 maggio 2006
— Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-217/04) ⁽¹⁾

(Regolamento (CE) n. 460/2004 — Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione — Scelta del fondamento normativo)

(2006/C 143/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Bethell, agente, assistito da Lord Goldsmith e dal sig. N. Paines, QC, nonché dal sig. T. Ward, avvocati)